

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. III)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI** e **SPAGNOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1972

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 aprile 1971, insieme a numerosi colleghi, presentammo il presente disegno di legge che fu subito assegnato alla Commissione agricoltura del Senato. Le vicende politiche e l'anticipato scioglimento delle Camere non consentirono la conclusione dell'esame del provvedimento, iniziato da un sottocomitato designato dalla Commissione competente.

Ripresentiamo la proposta il cui interesse resta, purtroppo, vivo — come resta ugualmente pressante l'urgenza di vederla tradotta in strumenti operativi —, riproducendo testualmente la relazione e, con qualche marginale modifica, l'articolato.

Non sembra peraltro necessario spendere molte parole per sottolineare la gravità del fenomeno degli incendi boschivi, che annualmente si ripete con drammatica puntualità e talvolta con paurosi guizzi di intensità, come nel 1970, anno in cui pare si sia toccato il limite di 68 mila ettari di bosco e 23 mila di cespugliato colpiti.

A parte comunque questa punta, che speriamo sia un episodio eccezionale, i boschi percorsi dal fuoco sommano a molte migliaia di ettari all'anno. Tenendo conto di alcuni

dati forniti dalla forestale (63 mila ettari nel 1962, 41 mila nel 1965, 37 mila nel 1967 e 38 mila nel 1968), possiamo considerare che negli ultimi anni la superficie colpita è stata mediamente di 35-45 mila ettari di alto fusto e di 10-15 mila ettari di cespugliato.

Queste cifre ci consentono di fare immediatamente due osservazioni.

Primo: la superficie rimboschita ogni anno è, nella media degli ultimi venti anni, inferiore a quella distrutta, per cui la politica di ricostituzione del nostro patrimonio boschivo — così generalmente sollecitata con motivazioni diverse e tutte ugualmente importanti — sta divenendo, di fatto, come la tela di Penelope: si distrugge di estate quello che si tenta di ricostituire in inverno.

Secondo: presupponendo, con calcolo prudentiale, che la distruzione totale del bosco corrisponda ad un terzo circa della superficie percorsa dal fuoco, si può ipotizzare che le perdite al soprassuolo si aggirino sui 3 miliardi l'anno.

La cifra potrebbe non definire, però, la misura effettiva del danno, se non si precisasse che essa valuta soltanto il costo vivo del legno bruciato e non gli interessi sui capitali

investiti nei rimboschimenti, nella manutenzione e nella ricostituzione dei boschi, nel ripristino di opere, eccetera.

Ma la cifra suddetta non tiene conto neppure di altri danni che, anche se indirettamente, finiscono col costituire aspetti sostanziali del problema.

Tra gli aspetti negativi degli incendi ne indichiamo tre gruppi essenziali:

a) l'intensificazione del processo di erosione del suolo, col turbamento di tutto il sistema idrogeologico;

b) il sovvertimento dell'ambiente biotico, con la conseguente rottura di equilibri delicati e di difficile ricostituzione;

c) la degradazione dell'ambiente che riduce le possibilità della valorizzazione turistica.

Partendo da queste riflessioni il discorso si allarga facilmente alla tematica nuova e complessa dell'assetto territoriale, che tende oggi a superare la dicotomia del rapporto città-campagna, città-montagna, per unificarlo organicamente su una equilibrata, ma diversificata e interdipendente distribuzione di funzioni e di compiti dei vari spazi. Ma il problema da considerare subito resta la degradazione economica e sociale della montagna e di conseguenza il capitolo difesa del suolo, come difesa dei centri più popolati di vita e di produzione della ricchezza. Viene poi il problema degli equilibri idrogeologici come garanzia di sopravvivenza per l'uomo. Ed ancora quello del tempo libero che chiede grandi spazi naturali da destinare alla domanda di masse sempre più vaste di cittadini in fuga dalle zone congestionate: l'ISTAT, nella « Indagine speciale sulla vacanza degli italiani » edita nel luglio 1967, accertò che la montagna e la collina — zone di massima estensione dei boschi — assorbivano allora il 38 per cento circa delle giornate di svago degli italiani.

Ci si collega infine con l'esigenza di assicurare insediamenti montani permanenti, come garanzia di difesa delle opere realizzate e come salvaguardia dell'ambiente.

Ma ciò è possibile soltanto alla condizione che si creino in montagna condizioni di vita civile simili, se non superiori, rispetto a quelle della pianura o della città. Il fattore

turistico — che come vedremo poi è tra le cause della diffusione degli incendi — si rivela quindi, allo stesso tempo, come componente della organizzazione del tempo libero e come elemento integrativo della economia montana: un elemento da razionalizzare funzionalmente al reddito delle popolazioni montane.

L'esame del fenomeno degli incendi forestali viene così a coinvolgere, direttamente o indirettamente, tutta una serie di problemi che sono oggi in primo piano tra gli interessi della nazione, e, pertanto, a sottolineare la dimensione ed il valore pubblicistico della soluzione del fenomeno stesso.

Per quanto concerne le cause degli incendi, c'è una certa concordanza nel ritenere che esse siano quasi esclusivamente di origine antropica, in quanto nei nostri climi la autocombustione è pressochè impossibile; anche se l'andamento stagionale può essere una delle condizioni predisponenti. Scartata quindi l'ipotesi dell'autocombustione, alla base della moltiplicazione dei focolai di incendio stanno la trascuratezza, l'imprudenza o la malizia dei frequentatori abituali od occasionali del bosco: i montanari, i pastori e gli agricoltori, i cacciatori e i turisti.

Senza indagare in che misura giochino la trascuratezza e l'imprudenza rispetto alla malizia (vendetta, arcaica convinzione che sul terreno bruciato rinasca meglio l'erba per i pascoli, piromania, speculazione) — in quanto ciò è legato anche alla « cultura » e alla potenzialità delle varie zone — due sembrano essere i fattori preminenti di natura sociale che in questi anni hanno influito sull'acutizzarsi del fenomeno: lo spopolamento delle campagne e la maggiore mobilità demografica.

Lo spopolamento delle campagne, riducendo le presenze stabili sul posto, attenua le capacità locali di vigilanza e di allarme, mentre il rarefarsi del reddito forestale (che è tra le concause dello spopolamento) produce talora quello che è oggi di moda chiamare la « disaffezione » e comunque la trascuratezza del bosco, l'abbandono della sua pulizia e manutenzione e quindi l'aumento dell'indice di pericolosità al fuoco.

Ma un altro aspetto va rilevato come conseguenza della marginalizzazione della pro-

prietà fondiaria destinata al bosco: esso consiste nella grossa spinta alla ricerca di forme diverse di sfruttamento del suolo (lottizzazioni edilizie o simili) laddove è possibile, come, per esempio, nelle località turistiche in espansione.

E tale spinta, a volte, anche se è cosa difficile da provare, non ha riguardo ad alimentare dolosamente la distruzione del soprassuolo per poter diversamente utilizzare il terreno reso libero.

La maggiore mobilità demografica, provocata anche dall'aumento del benessere, crea invece rapidi spostamenti di grosse masse di cittadini, per cui si ha una penetrazione capillare, fino in zone tradizionalmente remote, di visitatori occasionali, spinti da interessi sportivi (caccia e pesca soprattutto) o di svago, di ricreazione, di riposo, la cui permanenza in un dato punto è quanto mai precaria.

Per concludere possiamo dire che lo spopolamento indebolisce tutto il complesso delle azioni di prevenzione, di vigilanza, di allarme. La mobilità della popolazione, che si esprime particolarmente nel turismo di fine settimana o feriale, aumenta per contro le occasioni del rischio. Ma se il turismo deve essere incoraggiato per il suo valore sociale e perchè può trasformarsi in un sostegno per l'economia montana, occorre creare un sistema razionale di prevenzione e di vigilanza e insieme una coscienza civica in coloro che nel bosco cercano ristoro, svago o riposo. Il declino dell'interesse privato al godimento o allo sfruttamento e quindi alla tutela dei terreni boscati nelle forme tradizionali, è una realtà che bisogna considerare per quella che è. E dobbiamo cominciare a renderci conto che col venire meno di vecchi rapporti emerge un tipo nuovo di interesse, meno privatistico e più generale, se vogliamo, ma non meno importante, perchè in quanto attiene a valori ambientali, bioecologici, sociali, è un interesse comunitario e quindi tipicamente pubblicistico.

Tutto questo non s'è forse ancora precisamente definito nella coscienza comune: è uno degli sforzi da compiere. Ecco pertanto la voce relativa alla informazione, alla formazione e alla propaganda, che dovrebbe co-

minciare dalle scuole dove potrebbe essere analizzata attraverso la cosiddetta « educazione civica ».

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro giudizio si riferisce soprattutto a tre ordini di considerazioni che dovrebbero essere unificati, a livello operativo, da una programmazione regionale dell'intervento. Il primo ordine di considerazioni riguarda l'abbandono della manutenzione dei boschi, l'allentamento della vigilanza e la diminuzione quindi della capacità di allarme da parte dei locali a causa dello spopolamento.

Un rilievo particolare ha perciò avuto tutta l'azione di prevenzione (cura e pulizia dei boschi, opere anticendio) e la organizzazione della vigilanza e dell'avvistamento, perchè il disastro è spesso provocato dal ritardo dell'allarme che arriva quando il fuoco ha preso possesso del bosco in modo irreparabile.

Il secondo ordine considera la moltiplicazione delle cause d'incendio provocate dalla presenza precaria degli occasionali nel bosco, soprattutto in coincidenza con i periodi critici della incendiabilità. Ciò impone particolari norme restrittive ed una mobilitazione della macchina dell'intervento in modo che sia rapida ed efficiente e sappia integrarsi, a livello operativo, con tutte le collaborazioni locali possibili.

Il terzo ordine di considerazioni pone in rilievo, come abbiamo visto, l'interesse pubblicistico dell'intervento, che deve svilupparsi orientando e integrando l'iniziativa privata o sostituendosi ad essa nei casi di inerzia o di disinteresse, fino a prescrivere l'obbligo della ricostituzione del bosco bruciato.

Perciò abbiamo ritenuto che la legge potesse operare non soltanto imponendo astrattamente certi obblighi, ma incoraggiando anche con congrui contributi e con l'assistenza tecnica forestale i proprietari dei boschi, cui la legge vorrebbe ricordare — aiutando in particolare le iniziative consortili — che in questo campo l'associazionismo può essere più produttivo dell'azione singola.

Ed infine, sempre nel quadro dell'interesse pubblicistico, l'azione di ricerca, di sperimentazione e di confronto con le esperienze di

altri Paesi; quella di formazione dei dirigenti e del personale; e quella infine dell'educazione, della propaganda e della formazione d'una coscienza civica. Compiti che deve svolgere lo Stato direttamente o attraverso le articolazioni regionali e periferiche.

Un elemento di un certo interesse, nella economia del disegno di legge, ci pare pertanto l'idea di una programmazione regionale dell'intervento.

Una seria azione di difesa forestale non può limitarsi infatti allo spegnimento, ma postula la prevenzione, la vigilanza, l'allarme, l'intervento, la ricostituzione del bosco, l'educazione civica, la ricerca e la sperimentazione. Ed è pertanto necessario un razionale coordinamento degli obiettivi, nell'utilizzazione delle non larghe risorse disponibili e negli sforzi.

Ma ciò è possibile solo se si parte da un preliminare censimento delle opere e dei mezzi che, accertata la loro consistenza e la loro localizzazione per conoscerne lo stato e la dislocazione, possa prevederne una graduale integrazione in funzione delle esigenze che propone l'esame delle situazioni locali di sicurezza.

La dimensione regionale della programmazione è stata introdotta per due motivi.

In primo luogo perchè con l'avvento delle regioni l'agricoltura e le foreste sono materie che passeranno al nuovo istituto. Non essendo però ancora definito il processo di assestamento per quanto riguarda l'autorità preposta ai problemi forestali, abbiamo preferito indicare genericamente « l'autorità forestale » competente a livello regionale, indipendentemente da come sarà definito il rapporto con la regione o con lo Stato.

Il secondo motivo della dimensione regionale della programmazione, ed il più importante, va ricercato nel fatto che, fissati con la legge alcuni criteri generali, essi devono essere attuati in relazione alla peculiarità delle singole regioni.

Diverse infatti appaiono le situazioni di certe zone alpine, per esempio, dove esistono notevoli demani comunali, rispetto a situazioni appenniniche al centro o al sud d'Italia, dove esistono tipi di bosco, di conduzione e di sfruttamento diversi.

E questo a noi sembra un accorgimento da non eludere anche per misurare la capacità di intesa e di collaborazione tra organismi ed enti diversi, nel quadro stesso dello spazio dovuto alla regione pur nel necessario coordinamento nazionale.

Precisato il quadro della programmazione regionale ed il suo ambito di operatività (articolo 1), si indicano quali sono le opere e i mezzi per la prevenzione e l'estinzione (articolo 2). Nel censimento, che è alla base della programmazione di cui all'articolo 1, si comprendono i mezzi pubblici o privati, disponibili nelle singole zone, perchè, in attesa di creare attrezzature complete, è necessario porre utilizzare con una certa razionalità quello che già esiste. Sul piano dei servizi di avvistamento e segnalazione bisognerebbe come minimo prevedere subito un telefono in ogni stazione della guardia forestale ed in ogni rifugio montano, e intanto si potrebbe chiedere la collaborazione degli addetti ai posti telefonici pubblici o al personale dei ripetitori della RAI-TV, delle stazioni di servizi idrografici, delle condotte dell'Enel, eccetera, previ opportuni accordi con gli organi centrali di tali servizi.

Quando una zona presenti condizioni di accertata predisposizione all'incendio per cause obiettive o soggettive, i proprietari possono essere obbligati a realizzare le necessarie misure di precauzione (articolo 3).

Nei periodi stagionali particolarmente pericolosi (a causa della siccità e delle alte temperature) sono previste una serie rigorosa di misure restrittive nelle zone interessate (articolo 4).

L'articolo 5 precisa che l'azione di vigilanza e di polizia forestale spetta all'autorità forestale ed ai suoi organi. Essa può valersi della collaborazione dei carabinieri e della guardia di finanza nella misura in cui quei reparti si trovino ad operare nell'area boschiva. Essa può infine interessare i vigili urbani, le guardie venatorie, le guardie giurate, e costituire gruppi di avvistamento da collocare sulle torri di controllo, che dovrebbero essere munite di mezzi di trasmissione (apparecchi rice-trasmittenti, telefoni, segnalazioni acustiche o luminose, eccetera).

È ribadito infine l'obbligo per tutti i cittadini di denunciare immediatamente ogni pe-

ricolo o stato d'incendio, perchè purtroppo non esiste sempre la necessaria collaborazione del passante con l'urgenza che sarebbe necessaria.

Il fatto probabilmente è dovuto anche alla mancanza di idonee segnalazioni dei posti a cui ci si può rivolgere per effettuare l'allarme. L'articolo 6 pertanto — anche se può apparire pedante — prevede la predisposizione di una segnaletica collegata ad una cartografia sommaria delle zone boschive contenenti le indicazioni più utili a chi, trovandosi all'interno della foresta, abbia bisogno di un posto di soccorso o di un punto di allarme e a chi, provenendo dall'esterno per collaborare allo spegnimento, non conosca la zona, nè le strade di accesso, nè la collocazione degli eventuali sussidi.

Mentre l'amministrazione forestale è responsabile della prevenzione, dell'avvistamento e dell'allarme, i vigili del fuoco sono responsabili dell'opera di spegnimento (articolo 7).

A parte quanto dispone la stessa legge 13 giugno 1961 n. 469, sembra utile precisare l'unità della direzione delle operazioni per una migliore efficienza dell'intervento, senza che ciò voglia assolutamente dire disimpegno di uno dei due organismi.

Deroghe specifiche possono essere sanzionate attraverso convenzioni territoriali tra forestale e vigili del fuoco, quando esistano situazioni pratiche che ne suggeriscano la convenienza.

La realtà, infatti, è che certe responsabilità a volte sono frustrate dalla mancanza del personale e delle attrezzature necessarie a questo fine, ed allora con l'articolo 8 si prevede che il Corpo forestale possa costituire nell'ambito dei suoi organici:

1) gruppi meccanizzati per la realizzazione e la manutenzione delle opere antincendio;

2) reparti di pronto impiego per la lotta contro il fuoco.

È evidente che questi ultimi reparti, per quanto riguarda l'addestramento e l'impiego, sono collegati con il Comando dei vigili del fuoco.

Il Corpo forestale, inoltre, sempre d'intesa con i vigili del fuoco, può addestrare e

mobilitare i propri operai e quelli dei consorzi ai fini del presente disegno di legge. Il personale sussidiario, non compreso fra i dipendenti della forestale e dei consorzi, può invece essere direttamente inquadrato nei gruppi dei vigili del fuoco volontari da costituirsi, a norma della legge n. 996 del 1970, laddove sia utile e possibile; e questi potrebbero essere delle riserve utili anche in caso di altre calamità naturali. Esperimenti già effettuati in alcune zone hanno fatto rilevare l'opportunità di raggruppare questo personale sussidiario in squadre di circa quindici elementi, per ognuna delle quali è indispensabile una attrezzatura minima che, oltre alle scuri, zappe, vanghe, rastrelli, eccetera, disponga di un apparecchio rice-trasmittente, una motosega, una decespugliatrice e una pompa trasportabile, oltre ad un automezzo per lo spostamento rapido degli uomini. Per cui sarebbe particolarmente utile che le programmazioni regionali prevedessero, a seconda delle caratteristiche zonali, l'entità delle squadre tipo e delle loro attrezzature, indicando i punti strategici nei quali costituire i depositi delle suddette attrezzature e far convergere i mobilitandi a disposizione di un forestale e di un vigile del fuoco. L'articolo conclude prevedendo obbligatoriamente la copertura del rischio infortunistico per il personale sussidiario e l'onere dello spegnimento degli incendi a carico dell'amministrazione forestale.

L'articolo 9 statuisce che i boschi devono essere ricostituiti entro due anni salvo diverse disposizioni motivate dall'autorità forestale.

È previsto che per un periodo di cinque anni non si possa cacciare nelle zone incendiate e ciò soprattutto per favorire la ricostituzione della fauna e della flora. Nello stesso articolo oltre ai contributi per la ricostituzione è previsto un contributo fisso dello Stato sul costo di polizze assicurative contro gli incendi stipulate al fine di accantonare le somme necessarie alla ricostituzione dei boschi distrutti.

Si ribadisce inoltre (articolo 10) il concetto della consulenza e della assistenza che l'amministrazione forestale deve svolgere a favore della gestione dei boschi e della loro

costituzione o ricostituzione. Qualcuno ha infatti osservato che l'urgenza della ricostituzione del patrimonio forestale, determinata dopo le distruzioni della guerra, non ha fatto adeguatamente considerare le conseguenze derivanti da una generalizzazione del coniferamento o comunque da piantagioni con essenze allo stato puro come fattori predisponenti, senza invece tener conto delle situazioni ambientali e della opportunità di formazione anche di soprassuoli misti.

Sempre all'articolo 10 si afferma il principio che il privato, che non possa far fronte in proprio alle prescrizioni della costituzione di opere antincendio di cui all'articolo 3 o alla ricostituzione del bosco di cui all'articolo 9, può chiedere di essere sostituito dalla forestale la quale a sua volta può far ricorso ad imprese private o a consorzi, soprattutto quando non può svolgere direttamente il lavoro in economia.

Un altro principio affermato è il potere di sostituzione al privato da parte della forestale con diritto di rivalsa in caso di inadempimento. La tutela dei diritti del privato è garantita dalla autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Con l'articolo 11 si prevede che i privati possano riunirsi in consorzi. Le particolari facilitazioni vogliono rappresentare uno stimolo a questa forma di associazione che è

lo strumento più idoneo per realizzare una efficace difesa delle zone boschive.

All'articolo 12 si prevedono norme per la ricerca, la qualificazione del personale, la propaganda.

È prevista una collaborazione specifica anche col Ministero della pubblica istruzione sotto il profilo degli istituti universitari di ricerca, ma soprattutto per la collaborazione con la scuola ai fini della formazione di una coscienza naturalistica della gioventù.

All'articolo 13 sono previste le sanzioni, all'articolo 14 i finanziamenti oltre ad una norma che prevede la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale alimentato dall'introito delle sanzioni amministrative e da erogazioni del bilancio del Ministero.

Esso dovrà servire per le attrezzature antincendio e per compensi al personale che straordinariamente collabora all'azione di vigilanza, di avvistamento e di estinzione.

Onorevoli senatori, questo disegno di legge ha l'ambizione non tanto di risolvere completamente il grave problema quanto di recare un primo contributo alla sua soluzione, non solo attraverso la predisposizione di alcune norme ma suscitando un dibattito che ci auguriamo possa apportare ulteriori perfezionamenti al disegno di legge e segnare l'avvio per una seria organica politica di difesa dei nostri boschi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nel quadro della programmazione nazionale dei provvedimenti atti ad evitare o a combattere gli eventi calamitosi e il turbamento degli equilibri ecologici, l'autorità forestale regionale, di concerto con gli ispettori regionali dei vigili del fuoco, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge predispone un piano di prevenzione e difesa dei boschi dal fuoco, articolato per provincia o per corpi territoriali omogenei.

Il piano è comunicato al Commissario del Governo nella Regione e al Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per l'opportuno coordinamento.

Il piano, che è sottoposto a revisione annuale, si articola nei seguenti capitoli:

- a) accertamento della consistenza e localizzazione dei mezzi e delle opere di prevenzione ed estinzione. Conseguente programmazione annuale e pluriennale con precise priorità d'urgenza delle opere, dei mezzi e degli impianti da predisporre;
- b) misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione;
- c) operazioni di estinzione;
- d) ricostituzione del patrimonio forestale;
- e) rilevazione, ricerca e sperimentazione, qualificazione del personale, educazione civica e propaganda.

Il piano di prevenzione e le norme relative alla difesa dei boschi e dei rimboschimenti dal fuoco, contenute nella presente legge e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e le relative sanzioni si applicano oltre che ai boschi vincolati anche a quelli ricadenti in zone libere da vincolo idrogeologico.

Art. 2.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi nei boschi, oltre ai consuetudinari apprestamenti e alle tradizionali attrezzature:

- a) le opere di manutenzione del bosco e di pulitura del sottobosco;
- b) le cesse anticendio, i viali e sbarramenti frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;
- c) le strade forestali e le piste per l'accesso e l'attraversamento delle zone boscate e la periodica ripulitura delle loro scarpate;
- d) i serbatoi d'acqua, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè pompe, motori o impianti di sollevamento d'acqua;
- e) le torri ed altri posti di avvistamento;
- f) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione;
- g) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
- h) le attrezzature per l'approvvigionamento, la preparazione e la erogazione di estinguenti e di ritardanti di qualsiasi tipo;
- i) i mezzi di trasporto necessari e specialmente quelli per percorrere strade e piste di montagna;
- l) i medicinali di pronto soccorso ed i viveri di scorta per il personale da fare intervenire lontano dalle basi.

Per le opere di prevenzione di cui alle lettere a), b), c) e d) è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa.

Lo stesso contributo può essere concesso per la realizzazione dei mezzi e delle attrezzature di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), quando la gestione di tali attrezzature sia garantita dall'esistenza di un consorzio con le finalità di cui alla lettera d) del successivo articolo 11.

Art. 3.

Quando una zona presenti caratteristiche di accentuata predisposizione all'incendio, l'autorità forestale può prescrivere ai proprietari dei boschi l'esecuzione delle opere

giudicate indispensabili ed urgenti al fine della difesa dagli incendi.

Le opere da apprestare saranno precisate a norma dell'articolo 19 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Le spese vengono ripartite proporzionalmente fra tutti i proprietari del comprensorio interessato alle opere di difesa, anche quando le opere non insistano direttamente sulla proprietà dei singoli.

L'autorità forestale individua le zone particolarmente suscettibili di incendi lungo le vie di comunicazione; ingiunge ai gestori di tali vie, e comunque agli enti e privati responsabili, la costituzione ed il mantenimento lungo le stesse di fasce sterili d'una larghezza che verrà fissata a seconda dei casi.

L'autorità forestale, nel quadro delle predisposizioni del piano di cui all'articolo 1, può imporre ad enti o a privati aventi titolo l'esecuzione ed il mantenimento di scritte di avvertimento lungo e sulle reti stradali, oltre alla creazione di posti di avvistamento e segnalazione.

Art. 4.

Nei periodi stagionali nei quali il pericolo di incendio è maggiore, la competente autorità regionale delle foreste renderà noto con i mezzi di informazione più idonei le zone nelle quali si verifichi uno stato di grave pericolosità.

Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, durante il periodo di grave pericolosità è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare o saldare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o bracia, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle autorità forestali, potrà disporre un servizio all'apertura della caccia o sospenderne temporaneamente l'esercizio

fino a quando non siano cessate le condizioni di pericolo.

Le presenti disposizioni non si applicano per il transito sulle strade attraversanti i boschi o negli spazi a ciò predisposti con precisa indicazione, a condizione che siano usate tutte le necessarie cautele.

Per la tutela dei campeggi e dei villaggi turistici e per ogni tipo di insediamento l'autorità forestale prescriverà le cautele necessarie come condizione alla concessione dell'autorizzazione da parte delle competenti autorità.

Art. 5.

L'organizzazione dei sistemi di prevenzione e di avvistamento degli incendi, nel quadro della programmazione prevista dall'articolo 1, e la loro gestione sono affidate all'autorità forestale competente per territorio in collaborazione e col controllo dei vigili del fuoco. Gli impianti radio-telefonici fissi e mobili adibiti ai servizi di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi in dotazione ai vigili del fuoco e all'autorità forestale sono esenti da canoni e tasse di qualsiasi natura. Gli enti, le imprese, i privati titolari di impianti di telecomunicazione (posti radio o simili) sono obbligati a consentire il loro impiego od integrazione della rete di avvistamento, segnalazione ed allarme, predisposta dall'autorità forestale.

L'azione di vigilanza e di polizia forestale nel quadro delle leggi vigenti è svolta dal Corpo forestale dello Stato che può chiedere la collaborazione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il Corpo forestale può valersi della cooperazione delle guardie venatorie e dei vigili urbani dipendenti dagli enti locali o dall'associazione cacciatori, di guardie giurate e di personale appositamente delegato a compiti particolari di avvistamento e di sorveglianza.

Al cittadino incombe l'obbligo di denunciare all'autorità competente l'avvistamento di ogni stato di incendio o di pericolo d'incendio.

In caso di inadempienza il colpevole è punito con una sanzione amministrativa da lire

10 mila a lire 100 mila, salvo i casi più gravi contemplati dal codice penale.

Art. 6.

L'autorità forestale regionale, di concerto con gli Ispettorati per i servizi antincendio e difesa civile, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, in sede di definizione o di rinnovo del piano di cui all'articolo 1, curerà la pubblicazione di una cartografia sommaria per zone, contenente le seguenti indicazioni:

- a) strade e piste di accesso alle zone boscate con l'indicazione del tipo di agibilità;
- b) sorgenti, corsi d'acqua e serbatoi, canalizzazioni utilizzabili, eccetera;
- c) localizzazione di apparati ed apparecchi di segnalazione e di comunicazione, pubblici o privati (in quanto accessibili ed utilizzabili);
- d) stazioni della guardia forestale, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia urbana, sedi di enti e consorzi interessati;
- e) punti di pronto soccorso (medici, farmacie, infermerie, cassette di pronto soccorso).

Le carte di cui sopra corredate delle opportune istruzioni saranno date in dotazione ai comuni, all'organizzazione periferica di vigilanza e di avvistamento delle Forze armate e di polizia e agli enti o organismi interessati. Le suddette carte con le istruzioni opportune e con l'indicazione dei numeri telefonici di allarme devono essere affisse o quantomeno consultabili presso ciascuno dei posti telefonici pubblici e dei punti di allarme delle zone interessate.

Appositi cartelli, affissi nei locali pubblici e dislocati nelle zone interessate, ripeteranno le indicazioni necessarie per un rapido allarme da parte di chiunque, qualora si verifici il caso di emergenza.

Art. 7.

Responsabile dell'opera di spegnimento è il Comando dei vigili del fuoco a norma della

legge 13 giugno 1961, n. 469, salvo particolari convenzioni in deroga che possono essere fatte con l'autorità forestale competente per territorio la quale può assumersi anche la responsabilità dello spegnimento limitatamente ai boschi e finchè questi non rappresentino minacce per gli abitati, opere d'arte, impianti industriali e, in genere, per l'incolumità pubblica.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, allo spegnimento degli incendi partecipano i vigili del fuoco, il Corpo forestale, il personale sussidiario di cui al seguente articolo 8 e le persone alle quali sia stata rivolta la richiesta di aiuto o di servizio a norma dell'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

A norma della legge 8 marzo 1949, n. 277, il prefetto può disporre l'intervento di reparti delle Forze armate che potranno essere impiegati in unità organiche elementari.

Art. 8.

Il Corpo forestale può organizzare, nell'ambito dei suoi organici, gruppi meccanizzati per la realizzazione e la manutenzione delle opere antincendio o reparti di pronto impiego per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi, dotandoli delle necessarie attrezzature.

Per quanto concerne l'uso di attrezzature speciali e l'impiego di aeromobili, è consentito ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private. L'addestramento specifico e l'impiego di reparti di pronto intervento nella fase dello spegnimento avvengono in collaborazione e sotto il controllo dei vigili del fuoco.

Sempre d'intesa con i comandi dei vigili del fuoco, l'autorità forestale può addestrare e mobilitare in caso di necessità i propri operai, stagionali o fissi, oltre quelli di consorzi di difesa che si dichiarino volontariamente disponibili.

A questo fine devono essere opportunamente dislocate, in depositi prefissati, le attrezzature necessarie per un efficace impiego di unità elementari di personale sussidiario. Nelle zone interessate possono essere costi-

tuiti, in soprannumero agli organici previsti, nuclei di vigili del fuoco volontari, a norma degli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione e quella di salvataggio di persone e di cose al personale sussidiario, di cui ai commi precedenti e ai suoi aventi causa, si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplati dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le spese relative all'organizzazione e all'addestramento del personale sussidiario sono a carico degli enti promotori.

Le spese relative alla retribuzione delle persone, reclutate dall'Amministrazione forestale per l'impiego nello spegnimento degli incendi boschivi, sono a carico della stessa.

Art. 9.

I boschi percorsi dal fuoco devono essere ricostituiti entro due anni, salvo diverse disposizioni o deroghe motivate dall'autorità forestale.

Le zone silvo-pastorali distrutte o gravemente danneggiate dagli incendi sono delimitate con provvedimento amministrativo urgente dall'autorità forestale competente per territorio.

Contro il provvedimento di esecuzione, che è immediatamente esecutivo, è ammesso ricorso entro tre mesi al Presidente della Giunta regionale.

Nelle zone delimitate non potrà essere esercitata la caccia o effettuato il pascolo per un periodo fino a cinque anni dalla data di ricostituzione del bosco o del pascolo.

Le zone delimitate non potranno comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. Per la ricostituzione del bosco saranno erogati contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa e mutui trentennali al tasso dell'1 per cento.

Nella spesa possono essere compresi gli oneri di manutenzione del bosco nei primi cinque anni di vita e le opere obbligatorie di difesa antincendio prescritte dall'autorità

forestale al momento della ricostituzione del bosco. In sostituzione del contributo per la ricostituzione dei boschi incendiati, gli interessati, riuniti in consorzio di difesa con gli scopi previsti dalle lettere *a)* o *b)* del successivo articolo 11, possono chiedere un contributo annuo fisso sul costo dell'assicurazione contro l'incendio il cui premio sia vincolato alla ricostituzione del bosco distrutto dal fuoco.

Il contributo potrà arrivare al 75 per cento del costo della polizza, se la zona interessata è coperta dalle opere elementari di prevenzione antincendio.

Il contributo non potrà superare il 50 per cento negli altri casi.

Nella formulazione dei programmi annuali di rimboschimento o di miglioramento forestale, la ricostituzione dei boschi incendiati deve comunque avere l'assoluta priorità.

Art. 10.

L'autorità forestale è obbligata a svolgere a favore dei proprietari dei boschi la consulenza e l'assistenza tecnica utili alla costituzione e manutenzione dei boschi.

Nell'attuazione delle eventuali prescrizioni a loro carico, di cui agli articoli 3 e 9 della presente legge, gli interessati possono chiedere di essere sostituiti dall'autorità forestale, nei confronti della quale si assumono gli oneri di loro pertinenza che eccedessero l'eventuale contributo dello Stato.

Tali oneri possono essere rateizzati con un mutuo.

In caso di inadempienza dei proprietari alle eventuali prescrizioni previste dagli articoli 3 e 9, l'autorità forestale chiede alla competente autorità giudiziaria di essere autorizzata a sostituirsi agli interessati con potere di rivalsa sugli stessi per la parte di loro spettanza.

Il giudice adito deve pronunciarsi entro due mesi dalla richiesta.

L'autorità forestale, per far fronte agli impegni derivanti dai commi precedenti, può procedere ad appalti con imprese specializzate o a convenzioni con i consorzi montani e con le comunità montane.

Qualora le zone devastate dal fuoco presentino fattori di ulteriore degradazione dannosa all'ambiente, o di potenziale pericolo sia sotto l'aspetto forestale sia sotto quello dell'assetto idrogeologico, in assenza di iniziative congrue da parte dei proprietari, l'autorità forestale può promuovere azione di esproprio a favore del demanio pubblico secondo le vigenti norme di legge.

Art. 11.

I proprietari di boschi, gli enti locali, le associazioni pubbliche e private possono associarsi in consorzi di difesa per realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare opere di prevenzione e di difesa contro gli incendi;
- b) svolgere azione continuativa di vigilanza, avvistamento e segnalazione degli incendi;
- c) sviluppare l'azione di ricerca, sperimentazione, formazione del personale e propaganda;
- d) ricostituire il patrimonio forestale in genere ed i boschi distrutti in particolare.

I consorzi godono di tutti i benefici previsti a favore di coloro che rappresentano. Può esser loro concesso un contributo in conto capitale fino ad una misura massima del 20 per cento della spesa generale di funzionamento.

Quando il consorzio intenda svolgere i compiti di cui alla lettera *b)* del presente articolo, il contributo di cui sopra può essere elevato fino al 55 per cento della spesa generale di funzionamento. La gestione dei consorzi che fruiscono del contributo pubblico è sottoposta, oltre ai normali controlli previsti dalle vigenti leggi, a quello dell'autorità forestale, che in caso di insufficiente funzionalità può sospendere l'erogazione del contributo o proporre la gestione commissariale dell'ente.

I consorzi di bonifica montana e le comunità montane possono assumere anche le funzioni di cui al precedente articolo 10.

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, ed in collaborazione con gli organismi internazionali e comunitari e con le Regioni, può promuovere:

a) direttamente o tramite convenzioni con istituti scientifici la ricerca e le sperimentazioni necessarie ad approfondire i problemi relativi alla difesa dei boschi dagli incendi;

b) iniziative per la specializzazione del personale tecnico direttivo e per la qualificazione di quello impiegato ai vari livelli di realizzazione degli obiettivi che la presente legge si propone, anche mediante l'eventuale partecipazione a corsi organizzati da amministrazioni di Paesi stranieri. Ai corsi di specializzazione e qualificazione potranno essere ammessi anche gli appartenenti alle Forze armate, i dipendenti delle Regioni, degli enti locali, dei consorzi e di altri enti.

Il Ministero dell'agricoltura, d'intesa ed in collaborazione con i Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, le Regioni e gli enti locali possono promuovere programmi ed iniziative concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione della conoscenza, la propaganda per la formazione di una coscienza civile del problema e l'attività dimostrativa per la difesa dei boschi dal fuoco.

Art. 13.

Restano ferme le vigenti sanzioni previste dagli articoli 423, 424, 425, 449 e 451 del codice penale e dagli articoli 24, 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, richiamati nelle prescrizioni di massima previste dall'articolo 10 del medesimo decreto.

Restano ferme altresì le vigenti sanzioni previste dagli articoli 27, 28, 33, 54 e 135 del citato decreto n. 3267.

Le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, per le infrazioni alle norme di polizia forestale, comprese nelle prescrizioni di massima di cui

al precedente articolo 1 e relative alla prevenzione degli incendi boschivi, sono elevate nel minimo a lire 45 mila e nel massimo a lire 50 mila.

Per le trasgressioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'ammenda è portata da lire 10 mila a lire 100 mila.

Art. 14.

Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 11 e 12 della presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1972, la spesa annua di lire 5 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo le modifiche conseguenti al trasferimento delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alle Regioni.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1972, per l'attuazione delle norme relative agli articoli 1, 6, 8 e 12.

La parte eventualmente non utilizzata nell'esercizio finanziario sarà portata in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Gli importi delle sanzioni amministrative vanno a costituire un fondo di solidarietà nazionale, che opportunamente integrato dal bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a partire dal terzo anno di entrata in vigore della presente legge, verrà ripartito ogni anno, in proporzione agli ettari di bosco distrutti dal fuoco, a favore delle competenti autorità forestali regionali per le attrezzature antincendio, per premi e compensi al personale straordinario di avvistamento e di spegnimento.